

Start up innovative: aggiornati i requisiti e le proroghe di permanenza

Le start-up innovative sono state contemplate nel nostro ordinamento con l'art. 25 del D.L. n. 179/2012 (c.d. "Start-up Act"), che ne stabilisce natura giuridica, requisiti di attività, anzianità (non più di 5 anni) e valore massimo della produzione (**non superiore a 5 milioni di euro**), nonché benefici come esenzioni fiscali, semplificazioni burocratiche, work-for-equity, agevolazioni sul personale qualificato.

Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l'altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.

Le **principali novità** riguardano:

- **la definizione di start-up innovativa**, precisando che deve trattarsi di una micro, piccola o media impresa in osservanza a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea. Si impone quindi il rispetto dei seguenti parametri dimensionali: fino a 250 addetti, fatturato \leq 50 milioni di euro o bilancio \leq 43 milioni di euro;
- **nuovi criteri** relativi all'iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando che l'attività prevalentemente svolta **non deve consistere in attività di agenzia o consulenza** ma piuttosto avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Si noti che la permanenza, **dopo la conclusione del 3° anno**, è

consentita fino a complessivi **5 anni**, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- **incremento al 25%** della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente);
- **stipulazione di almeno un contratto** di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o dell'occupazione **superiore al 50% dal secondo al terzo anno**;
- costituzione di una riserva patrimoniale **superiore a 50.000 euro** mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un **incremento al 20%** della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di **almeno un brevetto**.

Il **termine di 5 anni** complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso **per ulteriori 2 anni** (sino ad un massimo di **4 anni complessivi**) per il passaggio alla fase di c.d. **"scale-up"**, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- **aumento di capitale**, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore ad 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
- **incremento dei ricavi** derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa superiore al 100% annuo.

Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle imprese per un **massimo di 9 anni complessivi**.

Schema proroghe permanenza		
Periodo	Durata	Requisiti aggiuntivi
Ordinario	3 anni	Solo requisiti base
Proroga	Fino a 5 anni	Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione $\geq +50\%$, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato
Scalabilità	Fino a 9 anni	Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale

(MF/ms)